

* * * *

* * * * *

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	<u>ART. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL’INCARICO</u>	
	L'Amministrazione affida al Professionista suindicato l'incarico di svolgere, per i	
	lavori in oggetto, le funzioni previste dall’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.	
	81 e s.m.i., di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante	
	l’esecuzione delle opere, di seguito denominato Coordinatore per la sicurezza in	
	fase di esecuzione.	
	L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi del combinato disposto	
	dell’art. 17, comma 2 e dell’art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, in	
	quanto l’affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui	
	all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di adeguato curriculum conservato	
	agli atti della Divisione/Servizio.	
	<u>ART. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI</u>	
	1) L’incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità suindicate, con particolare	
	riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del succitato D.Lgs. 81/2008 e	
	disposizioni integrative e correttive previste dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e	
	s.m.i., comporta, per tutta la durata dei lavori, previa intesa con il Direttore dei	
	lavori, principalmente l’esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	a) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,	
	da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni	
	loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.	
	100 del D.Lgs. 81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative	
	procedure di lavoro;	
	b) Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come	
	piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui	
	all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,	
	2	

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004211 del 28/03/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

f) Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004211 del 28/03/2025	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere	
	consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto e Responsabile dei	
	Lavori.	
	2. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile	
	Unico di Progetto e Responsabile dei Lavori, dal quale riceverà le dovute	
	istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato. Dovrà altresì	
	rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori municipale delle opere.	
	<u>ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO</u>	
	1. L'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico e potrà avvalersi, a	
	proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata	
	qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario	
	dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche,	
	con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in	
	materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo	
	15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai	
	disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel	
	precedente art. 2 del presente contratto.	
	L'attività, coordinata con il D.L., verrà svolta prevalentemente in autonomia da	
	parte del professionista incaricato, volta comunque a garantire la sua presenza	
	per il regolare andamento del cantiere e ogni qualvolta le fasi lavorative lo	
	richiedano, fatto salvo l'impegno ricompreso nell'offerta economica di	
	disponibilità, presso la sede della Stazione Appaltante ovvero del cantiere	
	oggetto dei lavori, allo scopo di svolgere le funzioni richieste. Per "disponibilità"	
	si intende:	

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	a) La presenza fisica presso il cantiere su specifica richiesta del D.L. previo congruo preavviso dalla richiesta stessa;	
	b) La reperibilità telefonica continuativa.	
	L'affidatario è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al Responsabile Unico di Progetto.	
Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004211 del 28/03/2025	Saranno ammesse assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali, con l'eccezione di un periodo massimo di 28 gg. consecutivi nel periodo estivo e di 15 gg. consecutivi nel periodo invernale, da concordarsi anche per eventuali variazioni preventivamente con il R.U.P. in funzione delle attività del cantiere. Se necessario, il Professionista dovrà delegare a persona di propria fiducia, in possesso dei necessari requisiti di legge da dimostrare, l'assolvimento delle funzioni di cui al presente contratto, rimanendo comunque il Professionista stesso titolare e responsabile dell'Incarico.	
	<u>ART. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI</u>	
	Gli adempimenti di cui al precedente articoli, devono essere espletati per tutta la durata dei lavori relativi, comprensivi di sospensioni o proroghe, fino all'emissione del collaudo. Ad avvenuto completamento della prestazione e comunque entro i termini sopra indicati, l'Affidatario si impegna pertanto a completare tutti gli obblighi connessi alla prestazione, secondo quanto dettagliato dall'art. 2 del presente contratto, ed a trasmettere formalmente al Responsabile unico del Procedimento tutta la documentazione contrattualmente prevista o comunque necessaria per ottemperare ai predetti adempimenti, secondo quanto dettagliato dal medesimo articolo.	
	5	

1.v, 60.v, SCS-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

Nel caso di applicazione di penali, l' Stazione Appaltante potrà trattenere

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

Al fine di preservare l'amministrazione committente dai pregiudizi che alla sua posizione potrebbero arrecare eventuali inadempimenti o danni derivanti da azioni intraprese, il Professionista ha presentato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, stipulata con Zurich insurance europe, n. 295B4277 007 con validità fino al 19/06/2025.

1. Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'all. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, come da “Preventivo di parcella” del Servizio Ispettorato Tecnico – Ufficio Parcelle, qui richiamato come parte integrante ma non allegato, ammonta ad Euro 20.068,97, secondo lo schema di seguito riportato:

Il corrispettivo offerto per l'espletamento dell'attività professionale, in recepimento dei contenuti della Legge del 21 aprile 2023 n. 49, pari a Euro 19.667,59, determina la ripartizione seguente:

Sull'importo offerto dall'Affidatario (già comprensivo di Inarcassa 4%) verrà

Partenza: AOO 046, N. Prot. 000042111 del 28/03/2025	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	applicata la quota per IVA 22%.	
	Il compenso sopra indicato si intende comprensivo di rimborso spese, oneri	
	accessori ed ogni ulteriore onere necessario per il compiuto espletamento	
	dell'incarico come sopra descritto.	
	L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di	
	differire la prestazione; in tal caso non sarà riconosciuto alcun onere o compenso	
	aggiuntivo in caso di differimento temporale dell'esecuzione di tutte o parte	
	delle prestazioni previste.	
	L'Affidatario accetta pertanto i corrispettivi indicati per le prestazioni	
	professionali oggetto dell'incarico come definitivi e non suscettibili di	
	incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo	
	complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal	
	Responsabile Unico di Progetto.	
	L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, previa	
	presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente	
	all'allegato A del DM 31/2018, di importo pari all'anticipazione maggiorato del	
	tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa.	
	2. L'importo sarà corrisposto con le seguenti modalità:	
	- primo acconto del 50%, al superamento del 50% dell'importo dei lavori	
	risultante dai SAL emessi	
	- saldo del 50%, previa verifica di conformità della prestazione, ad avvenuta	
	emissione del verbale di accertamento dell'effettiva ultimazione delle opere.	
	Con recupero dell'anticipazione se precedentemente erogata.	
	Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 11, comma 6 del	
	8	

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

Partenza: AOO 046, N. Prot. 000042111 del 28/03/2025	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	D.Lgs. 36/2023, in proporzione dell'ammontare dei lavori contabilizzati e	
	verificati, che verrà svincolata al pagamento a saldo, previa verifica della	
	regolarità contributiva.	
	3. A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione,	
	l'Affidatario sarà tenuto, per i corrispettivi dovuti, alla fatturazione elettronica	
	sul portale SDI, come prevista dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e dall'art.	
	184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.	
	231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del	
	Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura	
	dell'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, previa	
	verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.	
	In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno gli interessi moratori di cui	
	alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal	
	D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista	
	eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica	
	sul portale SDI.	
	4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i	
	pagamenti di cui sopra sino a quando l'Affidatario non si sarà posto in regola	
	con gli obblighi contestati.	
	5. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare	
	comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei	
	conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro	
	apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle	
	generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte	
	9	

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e	
	s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge	
	sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto.	
	L'Affidatario, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione	
	Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia	
	di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con Mutuo Anno 2023	
	cassa DD.PP. n. 2469, posizione n. 6220677/00.	
	<u>ART. 7 – TASSE E CONTRIBUTI</u>	
	Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e le tasse a carico	
	dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.	
	<u>ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE</u>	
	Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse	
	previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del	
	presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto	
	che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per	
	cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura	
	fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.	
	<u>ART. 9 - NORME GENERALI</u>	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento	
	alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs.	
	36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, e, per quanto compatibile, al Codice Civile.	
	Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle	
	imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale	

Partenza: AOO 046, N. Prot. 000042111 del 28/03/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

Partenza: AOO 046, N. Prot. 000042111 del 28/03/2025	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con	
	deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-	
	07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la	
	sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con	
	deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.	
	Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto	
	indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere	
	di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.	
	<u>ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	
	1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie	
	competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla	
	normativa in materia di trattamento dei dati personali.	
	2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari	
	per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e	
	saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE	
	2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato	
	dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle	
	norme specifiche in materia.	
	3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di	
	Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-	
	privacy@comune.torino.it	
	4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento	
	sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n.	
	387 del 10/06/2019.	
	<u>ART. 11 - RECESSO</u>	

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.	
	Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.	
	<u>ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.	
	2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).	
	3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui	

Partenza: AOO 046, N. Prot. 000042111 del 28/03/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd

	Copia del documento originale con apposizione del protocollo	N. 2025030015N408
	sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l’Affidatario	
	inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d’ora a qualsivoglia	
	pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente	
	onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico	
	gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento	
	del danno cagionato.	
	<u>ART. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</u>	
Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004211 del 28/03/2025	Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del	1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd
	presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso	
	l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato	
	dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta	
	richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le	
	controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito	
	ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza	
	arbitrale.	
	Non è applicabile al contratto de quo l’istituto della mediazione civile,	
	trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.	
	<u>Art. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA</u>	
	1. L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun	
	modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del Contratto, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a	
	procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi	
	dell’Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui	
	l’Affidatario venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.	
	2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Affidatario per	
	13	

Copia del documento originale con apposizione del protocollo		N. 2025030015N408
tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,		
fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Affidatario sia venuto a		
conoscenza siano divenute di dominio pubblico.		
3. L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione		
committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari		
e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.		
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Amministrazione		1.v, 60.v, SCSPP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-038.nd
ha facoltà di risolvere il contratto e l’Affidatario è tenuto a risarcire		
all’Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.		
<u>ART. 15 - ESECUTIVITÀ</u>		
L’Affidatario ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del		
presente contratto a far data dall’esecutività del provvedimento amministrativo		
di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato,		
nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.		
<u>ART. 16 - REGISTRAZIONE</u>		
Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto		
sono soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata,		
in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986		
n. 131 e s.m.i..		
Ai sensi dell’Art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, sono esenti dall’imposta di		
bollo per la stipula del contratto gli affidamenti di importo inferiore a 40.000		
euro.		
Torino, li		
L’AFFIDATARIO	Fulvio Giani 27.03.2025 07:55:27 GMT+01:00	IL DIRIGENTE
Ing. Fulvio Giani		Arch. Eros Primo
		 EROS PRIMO COMUNE DI TORINO 27.03.2025 09:45:22 GMT+01:00

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004211 del 28/03/2025

14

Partenza: AOO 046, N. Prot. 000042111 del 28/03/2025

Torino, lì

Ing. Fulvio Giani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.